REGOLAMENTO (CEE) N. 1412/70 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1970

che abroga i regolamenti (CEE) nn. 1941/68 e 2059/69 relativi alla vendita del latte scremato in polvere di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che lo smaltimento di latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento avviene in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato ; che tali condizioni sono state determinate, per quanto concerne la vendita a prezzo fisso, dal regolamento (CEE) n. 1941/68 della Commissione, del 29 novembre 1968, relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico (3), nonché dal regolamento (CEE) n. 2059/69 della Commissione, del 20 ottobre 1969, relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'esportazione (4) ;

considerando che l'attuale situazione del mercato del latte scremato in polvere, a causa dell'acquisto di ingenti quantità effettuato ai sensi delle condizioni in vigore, rischia di provocare una situazione deficitaria durante la campagna lattiera in corso ; che perciò l'equilibrio del mercato sarebbe compromesso ; che è quindi necessario arrestare la vendita del latte scremato in polvere ai sensi dei due regolamenti sopra citati ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1941/68 e (CEE) n. 2059/69 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 290 del 30. 11. 1968, pag. 58.
(4) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 17.